

Ordinanza concernente le bandiere, gli standardi e le insegne dell'esercito

del 10 settembre 2003 (Stato 30 settembre 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 115 capoverso 1 della legge federale militare del 3 febbraio 1995¹,
ordina:

Art. 1 Vessilli

¹ Una bandiera equiparata a un vessillo è assegnata:

- a. ai corpi di truppa della fanteria;
- b. ai corpi di truppa delle truppe del genio;
- c. ai corpi di truppa delle truppe di salvataggio;
- d. ai corpi di truppa delle truppe sanitarie;
- e. ai corpi di truppa delle truppe della sicurezza militare;
- f. alle truppe per impieghi di promovimento della pace all'estero.

² Uno standardo equiparato a un vessillo è assegnato agli altri corpi di truppa.

Art. 2 Struttura dei vessilli

¹ I vessilli riproducono lo stemma della Confederazione Svizzera conformemente alla risoluzione federale del 12 dicembre 1889² sullo stemma della Confederazione.

² Essi sono armati di una cravatta dai colori della Confederazione.

³ Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina mediante istruzioni i dettagli della struttura dei vessilli.

Art. 3 Bandiere, standardi e insegne

¹ Il DDPS può prevedere l'assegnazione di una bandiera o di uno standardo a elementi strutturali del settore dipartimentale Difesa e dell'esercito non menzionati all'articolo 1, eccettuate le unità di truppa, nonché l'assegnazione di un'insegna agli alti ufficiali superiori.

² Le bandiere, gli standardi e le insegne di cui al capoverso 1 non sono vessilli.

RU **2003** 3485

¹ A partire dal 1° gen. 2008 questo art. non è più in vigore. Vedi ora l'art. 150 cpv. 1 della LF militare del 3 feb. 1995 (RS **510.10**).

² RS **111**

³ Il DDPS disciplina mediante istruzioni la struttura delle bandiere, degli standardi e delle insegne.

Art. 4 Disposizioni finali

¹ Il DDPS disciplina mediante istruzioni l'utilizzo dei vessilli, delle bandiere, degli standardi e delle insegne. Può delegare tale disciplinamento al capo dell'esercito.

² L'ordinanza del 17 novembre 1982³ concernente le bandiere e gli standardi dell'esercito è abrogata.

³ La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³ [RU 1982 2039]